



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Catania

Seconda Sezione Civile - Lavoro

Il Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex 127 ter c.p.c.

nel procedimento iscritto al n. 6136 / 2021, promosso da

GRECO ANGLA RITA, COD FISC. GRCNLR82P63D960J, con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti CHIEFFALLO MARIO, elettivamente domiciliato come in atti;

RICORRENTE

contro:

MIUR - USR SICILIA - ATP CATANIA, COD FISC. 80008730873, con il Patrocinio dell'Avv.to RICCOBENE ALESSIO MARIO, elettivamente domiciliato come in atti;

RESISTENTE

Il Giudice,

dato atto che l'udienza che precede è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

scaduti i termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c.;

esaminate le note depositate dalle parti;

rilevato che, secondo l'indirizzo della S.C., coerente al dato normativo, *“Alla luce della sentenza della Corte cost. n. 477 del 2002, il principio generale secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 150 c.p.c.; diversamente, rispetto al destinatario, la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando - esaurite le formalità del comma 3, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e con le ulteriori formalità disposte dal capo dell'ufficio giudiziario - l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede”* (Cassazione civile sez. I, 25/02/2009, n.4587);



rilevato che il deposito degli atti di cui all'art. 150, 4 co., è avvenuto il 27.12.2022 (peraltro a cura del ricorrente), dopo l'udienza fissata per la discussione con decreto ex art. 150 c.p.c. del 12.10.2022 (udienza del 16.12.2022);

ritenuto, pertanto, che, a mente dell'art. 150 c.p.c., la notifica sembra essersi perfezionata, per i controinteressati, dopo l'udienza di discussione, e dunque con violazione del termine a difesa;

ritenuto pertanto che la notifica appare affetta da nullità e che, salvo errori nella ricostruzione della fattispecie (che la parte potrà eventualmente indicare con apposita istanza), occorre rinnovare il processo di notificazione ex art. 150 c.p.c.;

ordina la rinnovazione della notifica ex art. 150 c.p.c., secondo i termini già determinati con precedente decreto;

assegna termine di gg. 30;

fissa per la prosecuzione l'udienza del 22.9.2023;

Si comunichi.

Così deciso in Catania, 26 aprile 2023

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO

